

Prot.

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento e contrasto al diffondersi del virus Covid-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il DPCM del 08 marzo 2020 concernente ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus ed in particolare l'art. 2;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia,

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 2 del 08.03.2020, recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

RILEVATO che il predetto DCPM all'art 3 comma 1 lett. f) prevede che i Sindaci promuovano la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;

Ritenuto, pertanto, dover promuovere specifica informativa,

RENDE NOTO

- 1) **sono sospese** le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- 2) **rispettare**, con obbligo a carico del gestore, **la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** nello svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- 3) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli del punto precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un **accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate** o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- 4) **sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura**, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- 5) **sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in

genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- 6) **l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone**, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- 7) sono **sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri**.

DISPONE

1. il regolare funzionamento degli uffici pubblici comunali nel rispetto del contingentamento degli accessi, per evitare assembramenti e concentrazione di utenza, e comunque con le seguenti indicazioni:
 - rispetto delle misure di distanziamento sociale negli ambienti e spazi comuni delle strutture comunali;
 - razionalizzazione dell'ingresso degli utenti ai pubblici uffici con contingentamento individuale nei punti di front office;
 - rigorosa osservanza degli orari di ricevimento dell'utenza e del pubblico;
 - organizzazione prioritaria dell'assistenza dell'utenza, anche con fissazione di preventivo appuntamento, con comunicazioni telefoniche ed a mezzo email, i cui recapiti di contatto sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente;
2. che l'ufficio dei servizi sociali attivi, in collaborazione con l'Ente d'Ambito Sociale Distrettuale, programmi di intervento a sostegno dell'utenza assistita, laddove possibile con modalità di contatto telefonico o telematico;
3. che tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale si attengano ed esponano, garantendo la massima visibilità e diffusione, le misure igieniche di cui all'Allegato 1 del DPCM 08.03.2020;
4. il regolare svolgimento del mercato pubblico nel rispetto delle disposizioni del DPCM 08.03.2020.

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. z) del DPCM 08.03.2020 è espressamente disposto il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposto alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.
- ai sensi dell'art.4, comma, del DPCM 08.03.2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **il mancato rispetto alle prescrizioni** di cui allo stesso decreto ed innanzi richiamati è punito ai sensi dell'**articolo 650 del codice penale**, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
- per quanto previsto dall'art.5 del DPCM 08.03.2020, le disposizioni di cui allo stesso decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020**.

Si richiede a tutti di rispettare le misure igieniche di cui all'Allegato 1 del DPCM 08.03.2020 che di seguito si riportano:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

RACCOMANDA

- a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 08.03.2020;
- di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.

CHIEDE

A tutta la popolazione di contribuire, con condivisa e ferma responsabilità e senso civico, anche con la correttezza dei propri comportamenti individuali e con applicazione delle disposizioni del Dpcm 8 marzo 2020, alla gestione di questa fase temporanea di emergenza.

DISPONE

la trasmissione a mezzo pec del presente provvedimento a:

- comando Stazione Carabinieri di San Valentino in A.C.;

per i controlli e le eventuali segnalazioni;

nonché a:

- Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura di Pescara;
- ASL 3 - Pescara;
- medici e pediatri di medicina generale operanti nel Comune di Abbateggio.

La pubblicazione all'Albo Pretorio on- line del e sul sito istituzionale Comune di Abbateggio della presente comunicazione fino al 03 Aprile 2020.

Abbateggio, 9 marzo 2020

IL SINDACO

Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO